

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 265

del 17/12/2008

PREC 335-08-S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla Sanacilia S.r.l. – servizio di noleggio e lavaggio biancheria e tutti gli effetti tessili, fornitura di T.N.T. non sterile e capi sterili per Camera Operatoria, nonché noleggio e ricondizionamento sanitizzante di superfici antidecubito. Importo a base d'asta: Lotto 1: Euro 5.860.000,00; Lotto 2: Euro 540.000,00. S.A.: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 9 settembre 2008, è pervenuta a questa Autorità istanza di parere della Sanacilia S.r.l., la quale censura la riammissione alla gara in oggetto di una società che era stata esclusa al momento dell'apertura dei plichi, in quanto aveva allegato una copia del bollettino di versamento CIG inferiore all'importo richiesto. L'istante rappresenta che l'Azienda sanitaria ha comunicato di aver riammesso in gara la società poichè la stessa, pur avendo presentato in gara una sola ricevuta relativa al pagamento CIG per un importo pari a euro 40,00, in realtà, aveva effettuato anche un altro versamento pari a euro 50,00 in data precedente e con un importo complessivo versato superiore a quello previsto. La società istante richiede all'Autorità di esprimersi in merito alle seguenti questioni: se è valida la presentazione di una copia

conforme all'originale e se l'istante può esaminare l'originale del versamento nonché la copia dell'avvenuta registrazione nel sistema SIMOG; se è obbligatorio allegare, in sede di presentazione dei documenti di gara alla ricevuta del versamento postale anche copia dell'avvenuta registrazione al sistema SIMOG e se essa possa considerarsi motivo di esclusione; se la mancata allegazione di tutte le copie delle ricevute sia motivo di esclusione; se l'aver effettuato un versamento anche superiore e non aver allegato copia di tutte le ricevute è motivo di esclusione dalla gara.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorità, la stazione appaltante ha ribadito la correttezza dell'operato della commissione di gara la quale, una volta verificato che un ulteriore versamento era stato eseguito entro il termine di scadenza della presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico, ha deciso di riammettere lo stesso in gara.

Ritenuto in diritto

La Deliberazione dell'Autorità del 28 gennaio 2008, all'art. 3, prevede espressamente che gli operatori economici *“sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara”*. Pertanto, secondo la citata previsione, il momento determinante ai fini della dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo, è la presentazione dell'offerta, oltre il quale non è più possibile porre rimedio a eventuali inesattezze, ovvero provvedere a integrazioni di importo. Tale principio, d'altra parte, è anche ribadito nella risposta n. 25 delle risposte ai quesiti frequenti, pubblicati sul portale dell'Autorità, dove è riportato quanto segue: *“D25. È ammessa per gli operatori economici l'integrazione dell'importo del versamento successivamente all'invio dell'offerta? R25. Se i termini per l'invio dell'offerta non sono ancora decorsi, l'operatore economico può eseguire un nuovo versamento per l'intera somma dell'importo corretto dandone evidenza alla stazione appaltante e, successivamente, richiedere il rimborso dell'importo inferiore erroneamente versato. Laddove, invece, i termini per la presentazione dell'offerta siano già decorsi, l'operatore economico non è ammesso alla gara e non ha diritto a rimborso”*.

In ordine alla possibilità di dimostrare l'avvenuto pagamento del contributo da parte degli operatori economici attraverso autocertificazione e la copia del bollettino di pagamento e del documento di riconoscimento, occorre nuovamente fare riferimento alle risposte ai quesiti frequenti, pubblicati sul portale dell'Autorità, dove alla risposta n. 24 viene indicato quanto segue: *“È possibile ammettere tale forma di dimostrazione di pagamento, fermo restando la facoltà da parte della Commissione di gara di prendere visione dell'originale del versamento: è, comunque, opportuno*

che le stazioni appaltanti nel bando di gara o nelle lettere di invito, oltre a richiamare l'obbligo di provvedere al versamento, pena l'esclusione dalla gara, chiariscano le modalità attraverso le quali gli operatori economici debbano dimostrare di aver provveduto al pagamento del contributo”.

Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, si osserva che la commissione di gara ha agito correttamente nel riammettere l'operatore economico alla gara, una volta verificato che lo stesso aveva provveduto a versare un importo, addirittura in eccesso, entro il limite di presentazione dell'offerta.

Sul punto, occorre precisare che, qualora l'istante voglia avere la prova dell'avvenuto versamento del contributo da parte di altro operatore economico, può, in ogni caso, esercitare il diritto di accesso presso questa Autorità nei limiti previsti dalla legge.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene che la decisione della Commissione di gara di riammettere l'operatore economico alla gara, risulta essere conforme alla normativa vigente di settore.

I Consiglieri Relatori

Piero Calandra

Alfredo Meocci

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29/12/2008